

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 191

24 ottobre 2017

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI SENSOLI, BERTANI, SASSI, GIBERTONI

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2006, N. 6 (NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA)**

Oggetto assembleare n. 5467

## Relazione

Questo progetto di legge muove dalla consapevolezza dell'alto valore della cooperazione come forma di organizzazione di impresa, dall'intenzione di sostenere i principi di solidarietà e mutualità che la devono connotare (come sancito dalla nostra Costituzione) e dalla volontà di adeguare, a questo fine, gli strumenti normativi regionali agendo sia per il superamento delle criticità, sia per valorizzare dei principi fondativi della cooperazione.

**Il progetto di legge è quindi in primo luogo un atto di profondo rispetto nei confronti dei valori della cooperazione e di attenzione al loro motore, cioè i soci, lavoratori e prestatori, che costituiscono il cuore di questo modello al cui centro si trova una particolare forma di partecipazione attiva delle persone nell'impresa e di simbiosi fra lavoro e impresa.**

Le imprese cooperative costituiscono parte fondamentale del tessuto economico emiliano-romagnolo. Così che la cooperazione ha trovato, proprio nella nostra regione, un ambiente socialmente favorevole al suo insediamento ed alla sua diffusione, rappresentando, per molti aspetti, un elemento basilare della nostra identità regionale.

I valori propri della cooperazione hanno trovato ampio e doveroso riconoscimento nella Costituzione, così come nello Statuto al quale hanno fatto seguito numerosissime leggi dello Stato o Regionali dirette a valorizzare, a promuovere e a sostenere il ruolo delle cooperative nella produzione o nella fornitura di servizi.

I principi di mutualità e di solidarietà propri della cooperazione, i suoi valori fondativi di collaborazione, di promozione del lavoro, dell'equità e dei diritti, il suo ruolo di creatrice – come specifica forma di organizzazione dell'impresa – di ricchezza, occupazione, benessere, dignità non sono in discussione.

È però purtroppo in discussione la sua capacità di essere, oggi, quello che è stata in passato e di svolgere una funzione positiva nel contesto sociale ed economico regionale.

La gravissima crisi economica che ci ha colpiti dal 2008, in Italia con più durezza che altrove, dalla quale si sta tentando di uscire da quasi un decennio, ha segnato profondamente anche la cooperazione di questa regione.

Non dobbiamo nasconderci che una parte della nostra identità, vale a dire quella rappresentata dalla cooperazione, non è oggi quello che è stata in passato. Non solo per le tante aziende chiuse e le riduzioni di personale. Ma perché non è più avvertita come un elemento di innovazione e di crescita e perché si coglie invece la distanza fra i valori dichiarati e la realtà sovente effettivamente praticata.

Proprio il peso rilevantissimo della cooperazione nella nostra società regionale contribuisce a fare sì che specifiche problematiche di quel sistema di organizzazione imprenditoriale abbiano nella nostra realtà effetti più rilevanti.

Qui più che altrove si avverte la distanza fra i vertici e la base associativa – che formalmente li dovrebbe esprimere – anche per la presenza di tante cooperative di grandi dimensioni. Qui più che altrove si registrano costanti passaggi fra dirigenza cooperativa e rappresentanti delle Istituzioni (e/o viceversa), con lunghe carriere professionali che si sviluppano lungo percorsi strettamente intrecciati.

Conseguentemente gli interventi diretti a “*riconoscere e promuovere la funzione sociale della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo per favorirne lo sviluppo nella società regionale*” - riprendendo il testo dell’articolo dedicato alle finalità della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna) – devono tenere conto del quadro mutato e della natura di alcune criticità, forse più diffuse, e in ogni caso evidenti, proprio nelle realtà che più hanno investito sulla cooperazione.

Il progetto di legge si prefigge di operare alcuni importanti interventi per rafforzare la capacità delle imprese cooperative di costituire un motore dello sviluppo sociale ed economico, muovendo dalla profonda e convinta condivisione dei valori cooperativistici, dal rispetto del ruolo svolto in passato dalla cooperazione e dalla consapevolezza di dovere procedere ad un forte rinnovamento degli strumenti regolanti le relazioni fra Istituzioni e associazioni di imprese.

**Al centro delle modifiche ci sono le imprese, i lavoratori, i soci. Non le loro associazioni. Nella convinzione che questi (imprese, lavoratori, soci) siano i soggetti che possono garantire il libero esercizio dei valori di solidarietà, mutualità e impegno alla base della cooperazione così come individuata dalla Costituzione e dallo Statuto.**

Nel dettaglio, l’**articolo 1** reca modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2016, prevedendo che la Regione sostenga programmi di educazione alla legalità, con particolare riferimento alle norme anticorruzione ed alla presenza della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, nella cooperazione, nonché la realizzazione di strumenti diretti assicurare efficaci forme di indirizzo e di controllo delle strategie aziendali e della gestione delle imprese cooperative da parte dei soci.

L’articolo inserisce nel quadro degli interventi realizzabili anche **impegni di responsabilità sociale** del movimento e delle imprese cooperative tali da assicurare **elementi migliorativi nelle condizioni di esercizio e nella retribuzione** delle attività lavorative, di misure di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro e di effettiva garanzia delle condizioni di sicurezza sul lavoro nonché alla presenza di strumenti di **reale partecipazione del socio-lavoratore alla gestione aziendale** e di compartecipazione agli eventuali utili.

Analogamente si prevede che la regione sostenga la tutela

del prestito sociale e ad assicurare efficaci forme di indirizzo e di controllo da parte dei soci prestatori.

Si riserva attenzione anche al sostegno dell’adozione, da parte delle associazioni delle imprese cooperative nonché delle forze politiche e delle liste elettorali, di codici etici e di misure di autoregolazione diretti ad evitare la candidatura in organi elettivi o l’indicazione come componenti di giunte ed organi esecutivi di persone che abbiano rivestito negli ultimi tre anni incarichi di vertice, anche tecnico, nelle associazioni imprenditoriali cooperative, evitando il meccanismo delle porte girevoli.

Si tratta di interventi finalizzati a sviluppare l’autonomia dell’impresa cooperativa nella nostra società e **la reciproca autonomia delle fra Istituzioni e questa modalità di organizzazione d’impresa.**

Da rilevare che, se il testo attuale della legge regionale n. 6 del 2006 prevede che le sue finalità siano perseguite tramite le centrali cooperative, con una “delega totale”, quindi demandando compiti istituzionali ad associazioni private, le modifiche apportate prevedono che questa opportunità permanga, ma come possibilità, riportando in capo alla regione, come avviene ordinariamente, la titolarità delle proprie azioni

L’**articolo 2** è relativo alle modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2006, e modifica la composizione della consulta per la cooperazione, prevedendo che di essa facciano parte anche i rappresentanti dei soci lavoratori e dei soci prestatori.

**Entrano nella consulta quindi i soggetti che costituiscono il patrimonio reale ed identitario delle cooperative: i soci, lavoratori e prestatori.**

Si prevede la rappresentanza tenga conto delle diverse dimensioni aziendali, con particolare riferimento alle imprese piccole e piccolissime imprese, dell’articolazione territoriale, della molteplicità dei settori di attività delle aziende e dei differenti ruoli professionali e condizioni lavorative all’interno dell’organizzazione aziendale cooperativa.

Si stabilisce inoltre che della Consulta, la rappresentanza dei soci nelle Consulta non possa prevedere soggetti che abbiano in corso, o abbiano avuto negli ultimi tre anni antecedenti la proposta di designazione, ruoli di rappresentanza nelle associazioni di tutela e rappresentanza delle cooperative ovvero incarichi negli organi amministrativi di vertice delle imprese cooperative aventi sede legale o unità produttive in Emilia-Romagna

L’**articolo 3** reca modifiche all’articolo 4 della legge regionale, prevedendo che la Consulta non elabori direttamente, ma esprima parere sul rapporto biennale dello stato della cooperazione.

L’**articolo 4**, di modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2006, interviene sulle funzioni di Osservatorio, i cui esiti costituiscono la base dell’elaborazione del rapporto biennale.

L’**articolo 5**, di modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2006, inserisce in quest’ultimo la previsione per cui i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione svolgono la propria attività **senza percepire compensi, indennità o gettoni.**

L’**articolo 6**, di modifica dell’articolo 7 della legge regionale, inserisce la possibilità, per la Regione, di intervenire con forme di contributo e **sostegno, anche legale, alle iniziative promosse da soci lavoratori ed ex lavoratori di imprese cooperative a tutela del prestito sociale e del risparmio sociale,**

nel caso di eventuali fallimenti di imprese cooperative.

Tema, questo, di particolare delicatezza ed urgenza alla luce dell'esperienza maturata negli anni.

L'**articolo 7**, di modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2006, prevede l'espressione del parere della competente Commissione assembleare nel processo di concessione di contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione

per opere di sviluppo progettuale e primo impianto.

**Inoltre si inseriscono i lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, nonché le persone in condizione di svantaggio secondo la normativa comunitaria, fra le priorità regionali nella selezione degli interventi.**

Il progetto di legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

---

## PROGETTO DI LEGGE

### Articolo 1

#### *Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 6 del 2006*

1. All'articolo 2 della Legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 sono cancellate le parole *“tramite azioni ed attività delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: ‘Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore)’”*;

b) nel comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

*“b-bis) programmi di educazione alla legalità, con particolare riferimento alle norme anticorruzione ed alla presenza della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, nella cooperazione, al fine di debellare il radicamento e di evitare nuove forme di infiltrazione;”*

c) nel comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

*“e-bis) strumenti, modalità e prassi operative dirette ad assicurare efficaci forme di indirizzo e di controllo delle strategie aziendali e della gestione delle imprese cooperative da parte dei soci;”*

d) nel comma 1, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

*“h-bis) impegni di responsabilità sociale del movimento e delle imprese cooperative nello sviluppo territoriale, anche in riferimento alla previsione nei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli di livello territoriale e decentrato, anche in riferimento al rispetto delle scadenze di rinnovo, di elementi migliorativi delle condizioni di esercizio e retribuzione delle attività lavorative, di misure di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro e di effettiva garanzia delle condizioni di sicurezza sul lavoro nonché alla presenza di strumenti di reale partecipazione del socio-lavoratore alla gestione aziendale e di compartecipazione agli eventuali utili; strumenti, modalità e prassi operative dirette ad assicurare efficaci forme di indirizzo e di controllo delle strategie aziendali e della gestione delle imprese cooperative da parte dei soci;*

*h-ter) la tutela del prestito sociale anche mediante la promozione di strumenti, modalità e prassi operative dirette ad assicurare efficaci forme di indirizzo e di controllo delle strategie aziendali, anche in relazione ai metodi di gestione, da parte dei soci prestatori.*

*h-quater) l'adozione, da parte delle associazioni delle imprese cooperative nonché delle forze politiche e delle liste elettorali, di codici etici e di misure di autoregolazione diretti ad evitare la candidatura in organi elettivi o l'indicazione come componenti di giunte ed organi esecutivi di persone che abbiano rivestito negli ultimi tre anni incarichi di vertice, anche tecnico, nelle associazioni imprenditoriali cooperative, evitando il meccanismo delle porte girevoli.”*

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*“3. Le finalità del comma 1 possono essere perseguite anche tramite azioni ed attività delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti*

*cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: ‘Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore’”).*

### Articolo 2

#### *Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 6 del 2006*

1. All'articolo 2 della Legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

*“c) da quattro membri esperti designati dall'Assemblea su proposta della Giunta regionale, tenendo conto delle esperienze di studio, ricerca e professionali, nonché garantendo la pariteticità fra maggioranza ed opposizioni;*

*c-bis) da tre rappresentanti dei soci lavoratori di cooperative indicati dall'insieme di questi ultimi sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione assembleare;*

*c-ter) da tre rappresentanti dei soci prestatori indicati dall'insieme di questi ultimi sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione assembleare.”*

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*“1-bis. Gli esperti di cui al comma 1, lettera c) non devono avere in corso, o avere avuto negli ultimi tre anni antecedenti la proposta della Giunta, ruoli di rappresentanza, incarichi lavorativi, anche autonomi, o professionali con le associazioni di tutela e rappresentanza delle cooperative o con imprese cooperative aventi sede legale o unità produttive in Emilia-Romagna.*

*1-ter. I criteri di cui al comma 1, lettere c-bis) e c-ter) devono garantire rappresentanza delle diverse dimensioni aziendali, con particolare riferimento alle imprese piccole e piccolissime imprese, dell'articolazione territoriale, della molteplicità dei settori di attività delle aziende e dei differenti ruoli professionali e condizioni lavorative all'interno dell'organizzazione aziendale cooperativa. I medesimi criteri prevedono altresì l'impossibilità di indicare soggetti che abbiano in corso, o abbiano avuto negli ultimi tre anni antecedenti la proposta di designazione, ruoli di rappresentanza nelle associazioni di tutela e rappresentanza delle cooperative ovvero incarichi negli organi amministrativi di vertice delle imprese cooperative aventi sede legale o unità produttive in Emilia-Romagna.”*

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

*“6. I componenti della Consulta svolgono la propria attività senza percepire a tale fine compensi, indennità o gettoni.”*

### Articolo 3

#### *Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 6 del 2006*

1. All'articolo 4 della Legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 le parole *“elabora un”* sono sostituite dalle parole *“esprime parere sul”*;

b) nel comma 1 sono cancellate le parole *“. Gli esiti della funzione di Osservatorio svolta dalla Regione, di cui all'articolo 5, costituiscono, di regola, la base per l'elaborazione del rapporto. Tale rapporto verrà”*.

#### Articolo 4

##### *Modifiche all'articolo 5 della L.R. n. 6 del 2006*

1. All'articolo 5 della Legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, dopo la parola "Osservatorio" è inserita l'espressione "indipendente";
- b) nel comma 1, le parole "Unioncamere, associazioni cooperative di cui all'articolo 2, organizzazioni sindacali" sono sostituite dal testo seguente "soggetti, pubblici o privati, qualificati e con competenze riconosciute nelle attività del presente articolo";
- c) nel comma 2, le parole "la elaborazione, da parte della Consulta di cui agli articoli 3 e 4, del rapporto biennale sullo stato della cooperazione" sono sostituite dal testo seguente "la elaborazione del rapporto biennale sullo stato della cooperazione, sul quale si acquisisce il parere della Consulta di cui agli articoli 3 e 4";

#### Articolo 5

##### *Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 6 del 2006*

1. All'articolo 6 della Legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

*"6. I rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione svolgono la propria attività senza percepire a tale fine compensi, indennità o gettoni."*

#### Articolo 6

##### *Modifiche all'articolo 7 della L.R. n. 6 del 2006*

1. All'articolo 6 della Legge regionale 6 giugno 2006, n. 6

(Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 3, dopo le parole "la Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento," è inserito il testo seguente "acquisito il parere della competente Commissione assembleare,";
- b) al termine del comma, la parola "aderenti" è cancellata;
- c) dopo il comma è aggiunto il seguente:

*"4. La Regione può altresì prevedere forme di contributo e sostegno, anche legale, alle iniziative promosse da soci lavoratori ed ex lavoratori di imprese cooperative a tutela del prestito sociale e del risparmio sociale, nel caso di eventuali fallimenti di imprese cooperative."*

#### Articolo 7

##### *Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 6 del 2006*

1. All'articolo 9 della Legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, dopo le parole "sulla base di criteri definiti con propri provvedimenti dalla Giunta regionale" è inserito il testo seguente "previo parere della Commissione assembleare competente,";
- b) nel comma 1, dopo le parole "cooperative in prevalenza composte da" è inserito il testo seguente "lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, persone in condizione di svantaggio secondo la normativa comunitaria,";
- c) nel comma 2 le parole "sentita la" sono sostituite dal testo seguente "previo parere della".